



**CONSORZIO ARTIGIANO EDILE
COMISO
SOCIETA' COOPERATIVA**

Il progresso dell'associazionismo

REGOLAMENTO

3 del				
2 del 31.05.08	Modifica artt. 2, 4, 10, 16, 19 e inserimento art. 26	AQ	PR	AS
1 del 16.12.05	Modifica artt. 16, 17 E 18	AQ	PR	AS
0 del 29.12.04	PRIMA EMISSIONE	AQ	PR	AS
n° e data Rev.	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione

NATURA ED EFFICACIA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Consorzio ha per oggetto l'assunzione, in nome proprio e per conto delle imprese socie consorziate, di lavori banditi da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati assegnandoli per l'esecuzione alla/e impresa/e socia/e designata/e alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza trattenendo il contributo consortile.

L'assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal contratto assunto dal Consorzio ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. Essa, pertanto, deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti.

L'impresa socia esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente regolamento, regolarmente approvato dall'assemblea dei Soci del Consorzio, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi, a norma di legge, manlevandone espressamente il consorzio.

In particolare pertanto:

Art. 1 - Oggetto

L'impresa assegnataria, in forza del vincolo nascente dall'adesione della stessa al CAEC, accetta e si impegna ad eseguire i lavori affidati a sua esclusiva cura e spese approntando le maestranze ed ogni mezzo necessario per l'esecuzione degli stessi, assumendo in proprio ed esclusivamente ogni rischio, essendo ad essa trasferiti gli oneri, gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto di appalto sottoscritto dal CAEC.

Art. 2 – Disciplina del rapporto

L'impresa consorziata di sua volontà o per tramite segnalazione dell'ufficio gare del CAEC manifesta il proprio interesse ad essere indicata nella gara a cui partecipa il Consorzio ed una volta inviati i documenti necessari per il completamento dell'offerta si assume ogni e qualsiasi responsabilità solidalmente con il Consorzio. Ad appalto aggiudicato, nel caso di rifiuto dell'affidamento, il C.d.A. del CAEC, non solo gli addebiterà tutti i costi, spese e danni sostenuti,

potrà inoltre procedere all'esclusione dalla compagine consortile trattenendosi le relative quote versate consistenti nel capitale sociale.

L'impresa assegnataria, quindi, con la partecipazione alla gara d'appalto è consapevole di ben conoscere la natura dell'appalto, i patti, gli obblighi e le condizioni sia tecniche che amministrative inerente all'esecuzione dell'opera e contenuti negli elaborati di progetto, ancorché non allegati, ed accetta tutte le prescrizioni dello stesso, nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e/o del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eventuali disciplinari allegati al progetto, nonché quelle previste nella legislazione vigente in materia; tutti documenti del cui contenuto l'impresa assegnataria si dichiara pienamente edotta, dichiarando di averne il possesso senza poterne, quindi, addurne ignoranza.

L'impresa assegnataria si impegna, altresì, ad eseguire l'opera alle condizioni economiche e nei tempi previsti, definiti in sede di aggiudicazione, dichiarando di avere giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi.

Art. 3 – Sistema Qualità

All'atto dell'affidamento dei lavori l'impresa assegnataria dichiara il possesso o meno della certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9000: 2000. Nel caso in cui Essa risulti già certificata dovrà esibire una copia delle procedure e della modulistica che utilizza per la gestione del cantiere al fine di consentire la verifica che tali documenti possono ritenersi conformi ai criteri previsti nel S.Q. del CAEC. Contrariamente o nel caso che Essa non sia certificata, riceverà tutte le procedure e la relativa modulistica previste dal Sistema Qualità Aziendale del CAEC inerenti la gestione dei cantieri, a cui dovrà riferirsi scrupolosamente nella conduzione di tutte le fasi operative impegnandosi a rispettarle, adottarle e mantenerle per tutta la durata del rapporto.

Art. 4 – Presa visione dei luoghi

L'impresa assegnataria con la partecipazione alla gara d'appalto dichiara, altresì, di aver già preso visione dei luoghi ove dovranno eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di possedere le attrezzature ed i mezzi finanziari necessari per la esecuzione delle opere.

Art. 5 – Rapporti con la Committenza

Il titolare dell'appalto rimane il CAEC e, quindi, i rapporti con la Stazione Appaltante, in virtù del vincolo contrattuale, sono di esclusiva pertinenza dello

stesso. L'impresa assegnataria dovrà, quindi, senza mai entrare nel merito del rapporto contrattuale, limitarsi esclusivamente ad intrattenere i rapporti di cantiere al fine di recepirne scrupolosamente le eventuali disposizioni, non sussistendo alcun vincolo diretto fra la stessa ed il Committente.

Pertanto, ogni segnalazione e/o richiesta da parte dell'impresa assegnataria dovrà essere inoltrata al CAEC, il quale, dopo attenta valutazione, provvede ad intervenire con la Committenza.

Art. 5 – Piano della Qualità

Con l'accettazione dell'affidamento dei lavori l'impresa assegnataria si impegna a rispettare il Piano della Qualità, che la stessa redigerà nella revisione "0", che dopo essere stato verificato ed approvato dal CAEC configurerà le modalità di programmazione, pianificazione ed organizzazione del cantiere.

L'impresa assegnataria si obbliga a provvedere alla redazione delle revisioni successive del Piano della Qualità, nel caso in cui intervenissero delle variazioni, che a sua volta, dovrà essere verificato ed approvato dal CAEC.

Art. 6 – Termini di esecuzione

Il CAEC, ricevuta la convocazione da parte del Direttore dei Lavori ne dà tempestiva comunicazione all'impresa assegnataria, la quale provvede, entro il giorno precedente a quello fissato per la consegna, a formalizzare la denuncia del cantiere per l'apertura delle posizioni assicurative e contributive. La stessa, nel giorno fissato per la consegna parteciperà, assieme al CAEC, alle operazioni necessarie per la sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna dei lavori e, conseguentemente, sarà obbligata ad intraprendere i lavori nel termine perentorio di giorni due dalla data del predetto verbale.

L'impresa assegnataria dovrà consegnare al CAEC, nel momento stesso dell'inizio dei lavori, una copia delle chiavi che permettono l'accesso al cantiere per consentire ai dirigenti ed ai tecnici del CAEC di accedere in qualunque momento all'interno dello stesso.

L'impresa assegnataria si obbliga a completare l'opera nei termini contrattualmente previsti dal contratto d'appalto nonché degli allegati e secondo il programma lavori dalla stessa redatto e allegato al Piano della Qualità, eseguendo le opere conformemente agli elaborati e/o disegni esecutivi forniti, attenendosi alle disposizioni del Direttore dei Lavori e dell'Ufficio Tecnico del CAEC e, comunque, a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni operative indicate nel

predetto Piano della Qualità.

I lavori non potranno essere sospesi per alcun motivo salvo che per disposizione del Direzione Lavori o del CAEC.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre i tempi contrattualmente previsti per inadempienza imputabile all'impresa assegnataria comportando, quindi, l'applicazione della penale prevista dal contratto d'appalto e dai relativi allegati il CAEC applicherà la propria percentuale consortile di cui al successivo art. 18 sull'importo complessivo dei lavori scaturente dallo stato finale al lordo della penale stessa.

Art. 7 – Personale

Per l'esecuzione dei lavori, l'impresa assegnataria nominerà un Direttore Tecnico di Cantiere, un Responsabile per il rispetto delle misure di sicurezza ed un Responsabile di Cantiere. Dette figure dovranno essere in possesso dei requisiti tecnici e morali per lo svolgimento delle proprie mansioni, dovranno garantire la necessaria presenza in cantiere in relazione alle necessità scaturenti dallo svolgimento dell'incarico affidato. Gli stessi potranno, indifferentemente, essere legati all'impresa assegnataria da rapporto di lavoro subordinato o da rapporto di lavoro autonomo.

Nel caso si rendesse necessario affidare l'incarico della redazione di perizie geologiche, di calcoli strutturali o di altri elaborati richiesti dal CAEC, l'impresa assegnataria, prima di procedere all'affidamento, dovrà comunicare il nominativo del professionista prescelto e, in ipotesi di mancato gradimento, dovrà sottoporre al CAEC medesimo altro nominativo.

Nell'eventualità che l'impresa assegnataria non provveda ad affidare i suddetti incarichi o a nominare le figure responsabili di cantiere, il CAEC procederà d'ufficio a conferire gli incarichi necessari a professionisti di suo gradimento, il cui onorario resterà, comunque, ad esclusivo carico dell'impresa assegnataria.

Tutte le maestranze utilizzate per lo svolgimento dei lavori dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio e tutti i rapporti di lavoro dovranno svolgersi nel rispetto della normativa previdenziale assicurativa ed antinfortunistica, dotando i lavoratori di tutti i mezzi individuali di protezione idonei in relazione alle mansioni da svolgere.

Art. 8 – Oneri del Direttore di Cantiere

Il Direttore di Cantiere, nominato dall'impresa assegnataria, dovrà far rispettare il

Piano della Qualità approvato. Avrà il compito, oltre a quanto previsto nelle procedure, di produrre e trasmettere al CAEC, in ipotesi di rallentamento delle fasi lavorative e/o di mancato rispetto del suddetto programma, idonea relazione sulle cause che non consentano il previsto andamento dei lavori e le azioni correttive da promuovere per recuperare l'eventuale ritardo accumulato.

Il Direttore di Cantiere potrà assumere anche il ruolo di Responsabile della Sicurezza nell'ipotesi in cui sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale incarico.

Nel caso in cui il Direttore di Cantiere nominato, durante il corso dei lavori, decida di dimettersi dall'incarico, l'impresa assegnataria si obbliga a comunicare dette dimissioni al CAEC ed a provvedere, entro il termine di dieci giorni, a nominare un Direttore di Cantiere in sostituzione del dimissionario. Trascorso infruttuosamente tale termine il CAEC ha la facoltà di nominare direttamente detta figura, addebitando all'impresa assegnataria i costi delle prestazioni professionali rese dal tecnico.

Art. 9 – Oneri del Responsabile della Sicurezza

Il Responsabile della Sicurezza dovrà far rispettare il Piano Operativo della Sicurezza (POS), predisposto dall'assegnataria nella fase preliminare dell'affidamento e dallo stesso sottoscritto e trasmesso dall'assegnataria al CAEC.

Il nominato Responsabile della Sicurezza sarà, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa, direttamente responsabile del rispetto della normativa per la prevenzione degli infortuni e di quanto altro di sua competenza. Nessuna responsabilità al riguardo potrà essere posta a carico dei tecnici del Consorzio che eventualmente dovessero prestare, secondo quanto previsto dallo statuto del CAEC, la propria assistenza all'impresa assegnataria, restando, in ogni caso, estranei all'organizzazione del cantiere.

Nel caso di dimissioni dello stesso, durante il corso dei lavori, varrà quanto previsto dal precedente art. 8 per il Direttore Tecnico di cantiere.

Art. 10 – Subappalto

L'impresa assegnataria, se non espressamente autorizzate dal CAEC, non potrà in nessun caso cedere o comunque affidare, neanche a cottimo, a terzi l'esecuzione, seppure parziale, di opere principali o complementari dell'appalto.

In ipotesi di autorizzazione del CAEC all'affidamento di una parte dei lavori in subappalto, l'impresa assegnataria si obbliga –a pena di revoca della concessa

autorizzazione– a sottoscrivere con il sub-appaltatore un contratto secondo lo schema che potrà essere fornito dallo stesso CAEC.

L'impresa assegnataria si impegna, inoltre, a trasmettere al CAEC la denuncia di nuovo lavoro e, mensilmente, oltre alla copia dei versamenti contributivi effettuati dal subappaltatore relativamente alle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE (ove prevista), anche copia del DURC relativamente al SAL emesso, nonché per ogni singolo SAL, dettagliata contabilità relativa al rapporto con il subappaltatore dallo stesso controfirmata.

Relativamente ai pagamenti in favore del subappaltatore si richiama la determina n. 7 del 28.04.04 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che ha chiarito definitivamente l'obbligo di trasmettere alle Stazioni Appaltanti le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. Conseguentemente l'impresa assegnataria è obbligata a trasmettere al CAEC copia delle fatture quietanzate che verranno di fatto inviate da quest'ultimo alla Stazione Appaltante.

Ad ultimazione dei lavori di subappalto –il cui valore non potrà in ogni caso superare l'importo autorizzato– il CAEC, prima di procedere al pagamento dell'ultima rata dei lavori oggetto del subappalto in favore dell'impresa assegnataria, dovrà ricevere da quest'ultima copia del DURC del subappaltatore, con l'indicazione dell'incidenza che su tali lavori avrà avuto la mano d'opera.

A seguito del verificarsi della superiore condizione, l'impresa assegnataria dovrà corrispondere al subappaltatore quanto allo stesso dovuto a titolo di ultima rata dei lavori, richiedendo allo stesso la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria, che dovrà essere inviata in copia al CAEC.

Art. 11 – Prevenzione degli infortuni

L'impresa assegnataria si impegna a rispettare integralmente le vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato nei rapporti con le maestranze che saranno impiegate per la realizzazione delle opere. Il CAEC sarà, pertanto, tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e/o penale per ogni conseguenza dannosa che dovesse verificarsi a carico di lavoratori e/o di terzi a causa del mancato rispetto delle norme suddette, in quanto l'organizzazione del cantiere delle maestranze e dei mezzi d'opera, anche per quanto riguarda il rapporto di cui all'art.22 della legge n° 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, resta ad esclusivo carico dell'impresa assegnataria.

Art. 12 – Lavori non previsti

L'impresa assegnataria non dovrà procedere in nessun caso alla realizzazione di opere non previste in progetto, salvo che l'esecuzione delle stesse non sia richiesta in un ordine di servizio scritto dalla Direzione dei Lavori, controfirmato per accettazione anche dal CAEC.

Conseguentemente, l'impresa assegnataria, nel caso in cui provveda ad eseguire lavori extra-contratto senza aver previamente ricevuto la comunicazione indicata nel comma precedente, non potranno pretendere nulla dal CAEC a titolo di corrispettivo per tali lavori.

Art. 13 – Comunicazioni dell'impresa assegnataria

L'impresa assegnataria si obbliga a comunicare tempestivamente al CAEC:

- a) l'insorgere di inconvenienti e difficoltà di ogni genere che impediscano od ostacolino la regolare esecuzione dei lavori;
- b) le eventuali cause di ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori ed i relativi piani di recupero del ritardo accumulato;
- c) eventuali rilievi e/o addebiti mossi dalla Direzione dei Lavori;
- d) eventuali accertamenti da parte dell'Ispettorato del Lavoro o di altri organi competenti in relazione all'attività di cantiere;
- e) il verificarsi di infortuni all'interno del cantiere;
- f) la notifica di atti giudiziari e/o stragiudiziali o la necessità di agire e/o resistere in giudizio. In tal caso l'impresa assegnataria potrà rivolgersi ad un legale di propria fiducia, a sua esclusiva cura e spese, ma dovrà in ogni caso comunicare al CAEC ogni propria determinazione, fornendo allo stesso tutta la necessaria documentazione, onde permettere al CAEC di seguire la controversia tramite il proprio ufficio legale.

Art- 14 – Polizza fidejussoria

Per quanto riguarda la cauzione definitiva, l'impresa assegnataria con l'affidamento dei lavori è obbligata a prestare idonea garanzia per la regolare esecuzione dei lavori producendo una cauzione che sarà di pari importo di quella rilasciata dal CAEC al Committente.

La predetta cauzione potrà essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa (ramo cauzioni) o rilasciata da altri istituti autorizzati ai sensi di legge e regolarmente iscritti al relativo albo all'art. 107 o, in alternativa, con versamento in contanti.

Art. 15 – Registrazione della Qualità

Tutti i documenti di registrazione della qualità dovranno essere conservati in cantiere ed archiviati secondo le indicazioni descritte nelle procedure di riferimento. Gli stessi dovranno essere consegnati in copia prima della liquidazione di ogni rata di acconto relativamente al periodo indicato nello stato di avanzamento dei lavori.

L'impresa assegnataria si obbliga a rendere disponibili tutte le figure responsabili del cantiere e tutti i documenti di registrazione della qualità in occasione delle visite ispettive sia interne, da parte del CAEC, che esterne. Nel caso di riscontro di non conformità, l'impresa assegnataria si obbliga ad attivare le azioni correttive necessarie entro il periodo prefissato dimostrandone la dovuta evidenza.

Nell'ipotesi di riscontro di non conformità tale da richiedere per la verifica delle azioni correttive una ulteriore visita ispettiva, i costi derivanti per l'espletamento della stessa saranno addebitati all'impresa assegnataria.

Art. 16 – Modalità di pagamento e saldo

I corrispettivi dell'appalto matureranno con la sottoscrizione degli stati di avanzamento lavori redatti dalla D.L. e saranno liquidati successivamente all'effettivo incasso delle somme da parte del CAEC.

Resta inteso che la sottoscrizione da parte del CAEC dei SAL è da ritenersi quale tacito assenso alle partite contabilizzate e, pertanto, ogni eventuale contestazione o incongruenza che venisse riscontrata negli atti contabili deve essere segnalata dall'impresa assegnataria ancor prima che lo stesso SAL venga sottoscritto.

In ipotesi di riscontrate incongruenze, l'impresa assegnataria comunicherà la necessità di sottoscrivere gli atti di rito con riserva, impegnandosi entro il termine di giorni sette a trasmettere al CAEC le deduzione relative alle riserve. Il CAEC, dopo attenta valutazione, provvede in collaborazione dell'impresa assegnataria alla riformulazione e trascrizione negli atti dovuti delle riserve.

L'impresa assegnataria si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati e/o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo di titoli di credito e relativi rinnovi in quanto concordati preventivamente con l'impresa assegnataria stessa, assumendo in ogni caso nei confronti del Consorzio nonché della Stazione Appaltante, la totale responsabilità di dare l'opera ultimata tempestivamente e a regola d'arte.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sarà

corrisposto dal CAEC all'impresa assegnataria, previa presentazione di regolare fattura, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento da parte della Stazione Appaltante e, comunque, previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi a carico dell'impresa assegnataria e degli eventuali subappaltatori e, comunque, previa presentazione del DURC e delle copie delle buste paga, debitamente sottoscritte, dai lavoratori sia dell'impresa affidataria che da eventuali subappaltatori.

Altresì, la rata di saldo, in conformità all'art. 205, comma 2 del D.P.R. 554/99, sarà corrisposta previa richiesta scritta da parte dell'impresa assegnataria corredata dalla necessaria polizza fidejussoria d'importo pari alla stessa rata di saldo. La liquidazione della rata di saldo avverrà con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Il costo della polizza della rata di saldo emessa dal CAEC a favore del Committente sarà posto a carico dell'impresa assegnataria.

Art. 17 – Ritenuta in garanzia

Sugli importi corrisposti dalla Stazione Appaltante per i lavori man mano eseguiti il CAEC opererà una trattenuta del 5,00% a titolo di garanzia per la regolare esecuzione dei lavori già eseguiti.

L'importo complessivamente trattenuto dal CAEC per la predetta causale sarà corrisposto all'impresa assegnataria successivamente all'emissione del certificato di collaudo amministrativo provvisorio o, nei casi previsti, dal certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dagli Organi competenti, purché sia stato comunque disposto lo svincolo delle polizze fideiussorie prestate dal CAEC a titolo di garanzia in favore del Committente.

Tuttavia, il CAEC nel caso in cui si procede alla consegna anticipata e provvisoria dell'intera opera realizzata alla Stazione Appaltante, verificato che quest'ultima non abbia, nel frattempo, sollevato eccezione alcuna ed a condizione che l'impresa assegnataria abbia già depositato tutta la documentazione necessaria ai fini del collaudo, potrà disporre l'eventuale svincolo del 50% della predetta trattenuta in favore dell'impresa assegnataria entro dieci giorni dalla consegna stessa dell'opera.

Art. 18 – Spese di gestione amministrativa

Il rimborso della “percentuale consortile”, stabilita dal C.d.A., avverrà previa trattenuta da parte del CAEC su ogni pagamento da effettuare in favore

dell'impresa assegnataria sull'importo netto dei lavori compreso gli oneri della sicurezza.

In sede di ogni singolo pagamento, inoltre, il CAEC è autorizzato a trattenere la somma relativa ad ogni pagamento effettuato per conto dell'impresa assegnataria (spese contrattuali e di registrazione, spese relative alle trasferte effettuate dai responsabili del CAEC, cauzioni, fidejussioni, ecc.) e ad ogni anticipazione di somme eseguite in favore della medesima, nonché dei relativi interessi maturati.

Si precisa che il costo della cauzione definitiva prestata in favore del Committente sarà posto a carico del CAEC, limitatamente ai tempi contrattuali inizialmente pattuiti ed ai successivi sei mesi dovuti per l'ottenimento del collaudo amministrativo provvisorio. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui sia disposta una proroga del termine di ultimazione dei lavori (una sospensione, un atto aggiuntivo, una proroga concessa e/o un ritardo) o vi sia un ritardo per il collaudo dell'opera superiore ai sei mesi successivi al completamento dei lavori, i costi di tutti i premi assicurativi relativi ai successivi rinnovi contrattuali della suddetta cauzione resteranno di esclusivo carico dell'impresa assegnataria, alla quale saranno, quindi, addebitati dal CAEC.

La cauzione definitiva potrà essere ridotta, ove previsto nell'appalto, in base alla normativa vigente, previa presentazione da parte dell'impresa assegnataria degli atti contabili in originali (SAL) e/o copia resa conforme dal Committente.

Pertanto, nell'ipotesi di mancata presentazione dei sopra citati documenti da parte dell'impresa assegnataria, se il CAEC non potesse ottenere la riduzione della cauzione, il maggior costo del premio sostenuto sarà posto a carico dell'assegnataria stessa, anche se si verifica durante il periodo dei tempi contrattuali inizialmente pattuiti.

Art. 19 – Interessi su somme anticipate

Sulle somme che saranno eventualmente anticipate dal CAEC in favore dell'impresa assegnataria, matureranno interessi convenzionali pari al tasso di interesse applicato dall'Istituto di credito Banca Intesa-Sanpaolo sulle scoperture di conto corrente nei confronti del CAEC, aumentato di un punto percentuale.

Art. 20 – Lavori di ripristino

Nell'eventualità in cui, successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate dall'impresa assegnataria, si rendano necessarie opere di ripristino dovute a cattiva esecuzione e/o difetti, la stessa assegnataria, a

seguito della richiesta del CAEC, dovrà provvedere ad eseguire tali interventi a proprie esclusive cure e spese al fine di eliminare i vizi riscontrati nei termini perentori che saranno indicati dal CAEC.

Nel caso di inadempimento da parte dell'impresa assegnataria, il CAEC provvederà a far eseguire i lavori ad altra impresa addebitandone il costo all'impresa assegnataria unitamente ad una penale che viene convenuta nella misura del 10% sull'importo globale dei lavori che si renderanno necessari.

Le parti espressamente convengono che il CAEC potrà fare ricorso alla soluzione indicata nel precedente comma, penale compresa, anche nell'ipotesi in cui non ritenga – a suo insindacabile giudizio – l'impresa assegnataria in grado di eseguire i suddetti lavori di ripristino.

Art. 21 – Consegna dei Certificati

Al termine di ogni fase lavorativa che preveda il rilascio di documentazione, di dichiarazioni o di certificazioni –quali ad esempio i certificati di cui alla legge n. 46/90, certificati relativi ai materiali utilizzati o dichiarazioni della corretta posa, etc.– l'impresa assegnataria dovrà consegnare al CAEC quanto necessario entro il termine essenziale di dieci giorni dal completamento della singola fase.

Nel caso in cui l'impresa assegnataria non adempie a tale obbligo, il CAEC potrà sospendere a tempo indeterminato ogni pagamento nei confronti della stessa, oltre che disporre in danno la revoca dei lavori.

Art. 22 – Revoca dell'assegnazione

L'impresa assegnataria riconosce al Consiglio di Amministrazione del CAEC la facoltà di revocare con delibera motivata l'assegnazione dei lavori sia per l'inosservanza da parte della stessa anche di uno soltanto degli obblighi indicati negli artt. 5-6-7-10-11-13-15, di quelli già previsti nello statuto e per il caso in cui si verifichi uno dei fatti di seguito indicati, che saranno valutati discrezionalmente dallo stesso C.d.A. del CAEC sulla base della gravità dell'episodio:

- abbandono del cantiere;
- mancato rispetto del piano di esecuzione dei lavori;
- accertata realizzazione di opere non a regola d'arte;
- segnalazione da parte della Direzione Lavori di inadempimenti ascrivibili alla responsabilità dell'impresa assegnataria;
- segnalazione da parte dei fornitori dell'impresa assegnataria del mancato pagamento da parte di quest'ultima delle forniture eseguite;

- espropriazione presso terzi eseguita a danno dell'impresa assegnataria;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e/o delle disposizioni dei CCNNLL applicabili ai rapporti oggetto del presente contratto;
- mancata consegna della Certificazione – ad esempio certificati relativi ai materiali utilizzati e certificati di cui alla Legge 46/90 – ovvero della documentazione relativa ad ogni fase lavorativa al termine della fase stessa;
- riscontro di non conformità gravi nel rispetto della norma UNI EN ISO 9000:2000;
- in caso di procedimenti fallimentari, concorsuali e/o di amministrazione controllata.

In tal caso l'impresa assegnataria dovrà provvedere all'immediato rilascio del cantiere, autorizzando il CAEC ad assumere l'esclusivo possesso dello stesso subito dopo la comunicazione della delibera di revoca e rinunciando all'esercizio di ogni azione possessoria, poiché riconosce per tale ipotesi in capo al CAEC l'esclusiva titolarità giuridica del cantiere stesso.

In tale eventualità e/o in caso di scioglimento anticipato bonario dell'affidamento, l'impresa assegnataria si obbliga, altresì, a lasciare inalterata per un periodo di giorni *novanta* l'organizzazione del cantiere, nonché a mantenere in cantiere per tutta la durata dei lavori le attrezzature (ponteggi, baracche, recinzioni, ecc.), consentendo così al CAEC di usufruire delle stesse e rinunciando ad ogni compenso per l'utilizzo.

A seguito della revoca e/o di scioglimento bonario il CAEC provvederà ad assegnare i lavori ad altra impresa consorziata, sospendendo ogni pagamento in favore della precedente assegnataria di eventuali stati di avanzamento maturati o, in mancanza, di quanto dovuto per le opere già eseguite ed ancora non liquidati e/o contabilizzati.

Al momento della consegna dei lavori all'impresa assegnataria subentrante verrà redatto un verbale di consistenza elaborato da un'apposita Commissione come di seguito composta:

- dal Direttore tecnico di cantiere (tecnico di parte dell'assegnataria uscente);
- dal Direttore tecnico di cantiere (tecnico di parte dell'assegnataria subentrante);

- da un tecnico dipendente del Consorzio (tecnico di parte del CAEC);
- da un libero professionista nominato dal C.d.A. del CAEC.

Il libero professionista sarà il Coordinatore della Commissione e provvederà a convocare con telegramma, oltre agli altri componenti della Commissione, tutte le parti interessate al fine di effettuare il sopralluogo utile alla redazione del verbale sulla consistenza dei lavori ed il rilievo dello stato reale del cantiere e delle giacenze, nonché la verifica di eventuali ritardi allo stato riscontrati rispetto i termini contrattuali. L'assenza di uno dei tecnici di parte non impedirà lo svolgimento delle operazioni ed il giudizio emerso sarà comunque insindacabile.

L'importo delle spettanze per l'impresa assegnataria uscente sarà determinato dalle risultanze del verbale di consistenza e la relativa liquidazione sarà effettuata solo dopo aver ottenuto il collaudo amministrativo dell'opera.

In tal caso il CAEC provvederà unicamente al pagamento dei costi del materiale e della manodopera impiegata, senza riconoscimento dell'utile d'impresa, detraendo le eventuali penali e/o danni subiti.

Le spese sostenute per l'espletamento dei sopralluoghi necessari e per la redazione del verbale di consistenza saranno a totale carico dell'impresa assegnataria uscente

Art. 23 – Revoca delle ulteriori assegnazioni

Nel caso in cui al momento dell'eventuale delibera di revoca prevista all'art.22, l'impresa risultasse assegnataria di altri lavori assunti dal CAEC, il Consiglio di Amministrazione del CAEC, valutata discrezionalmente la situazione creatasi, potrà procedere contestualmente alla revoca anche delle altre assegnazioni.

Art. 24 – Compensazione

L'impresa assegnataria, nel caso in cui dovesse maturare – a qualunque titolo – un debito nei confronti del CAEC, autorizza espressamente il CAEC a trattenere tale importo dalle somme alla stessa spettanti in riferimento ai lavori affidati.

Art. 25 – Rivalsa

L'impresa assegnataria si impegna, in ogni caso, a rivalsare il CAEC per ogni somma che lo stesso fosse costretto a pagare nei confronti di terzi per vizi manifestatisi successivamente al collaudo dell'opera di cui l'appaltatore possa essere chiamato a rispondere secondo le norme del codice civile.

Art. 26 – Nomina difensore di parte

Qualora si verificassero le condizioni per opporre ricorso dinanzi al TAR e/o

eventuali appelli, relativamente alla procedura di aggiudicazione, l'impresa consorziata indicata in sede di gara può nominare un proprio difensore di fiducia al quale il CAEC darà mandato.

Tale facoltà è ammissibile anche nei casi in cui si verificassero degli eventuali contenziosi nel corso dei lavori con la Committenza sia pubblica che privata.

In mancanza di tale nomina o di comune accordo con l'impresa consorziata interessata, il CAEC provvederà a nominare un difensore di parte di suo gradimento.

Le spese legali ed accessorie, comunque ed in ogni caso, rimarranno a carico dell'impresa consorziata interessata.

Art. 27 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa all'assegnazione dei lavori sarà di esclusiva competenza del Foro di Ragusa.